



PUBBLICATO ALL'ALBO
IL 23/9/2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

Decreto Rettorale * del *

Prot. * del *

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, con particolare riferimento all’24-bis della Legge 240/2010 che ha introdotto la figura del Tecnologo a tempo determinato;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

Vista le deliberazioni n. 11/2020/VI/1 del Senato Accademico del 14 luglio 2020 e n. n. 8/2020/IV/2 del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della Legge 240/2010”;

Valutato ogni opportuno elemento

DECRETA

1. L’emanazione del “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della Legge 240/2010” nel testo che si riporta nel seguito.
2. Il Regolamento di cui al presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

REGOLAMENTO DI ATENEIO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il contratto, il regime giuridico, l'attività e il trattamento economico dei "tecnologi a tempo determinato" di cui all'art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Oggetto del contratto e attività del tecnologo

1. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto sia tecnico sia amministrativo alle attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
2. Il Tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca stessa o dal responsabile della struttura di riferimento. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca.
3. Secondo le competenze, i requisiti d'accesso alla selezione e il trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:
 - Il tecnologo di primo livello che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca assumendone la responsabilità;
 - Il tecnologo di secondo livello che svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlati al progetto di ricerca assumendo la responsabilità della correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Art. 3

Natura del contratto

1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il relativo contratto ha la durata minima di 18



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dei contratti ai sensi dell'art. 24 comma bis della Legge 240/2010 con l'Ateneo di Torino non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

2. In nessun caso il rapporto di lavoro può eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato e, ai sensi dell'art. 24 bis comma 5 della Legge 240/2010, non può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 4 Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato e/o autonomi con enti pubblici o privati né con analoghi contratti con quest'Ateneo o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con il dottorato di ricerca, assegno di ricerca o altra attività di formazione post laurea. La posizione del Tecnologo a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; la posizione del tecnologo a tempo determinato in regime di lavoro a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dalle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001.

Art. 5 Attivazione della procedura

1. Le richieste per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato, corredate dal progetto di ricerca per il quale il tecnologo deve operare e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante allo stesso, sono proposte dal Consiglio del Dipartimento o del Centro interessato.
2. La delibera o l'atto di richiesta deve contenere i seguenti elementi:
 - a. il programma di ricerca in relazione al quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
 - b. il profilo di tecnologo di primo o secondo livello da reclutare e la descrizione della relativa attività;
 - c. la durata del contratto, individuata in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

- presente regolamento;
- d. il regime di impegno richiesto (full time/part time e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno);
 - e. le risorse destinate a garantire la copertura economica della spesa del contratto.

Art. 6 **Procedura selettiva**

1. Le selezioni sono indette con provvedimento del Dirigente a cui compete la materia del reclutamento.
2. I bandi di selezione vengono pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito www.unito.it, su quelli del Ministero e dell'Unione Europea e delineano il posto messo a selezione, contengono informazioni sulle specifiche funzioni del Tecnologo, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale del medesimo, sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature nonché sui requisiti soggettivi di partecipazione, il termine, le modalità di presentazione della domanda, l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove d'esame relative alle competenze per la posizione da selezionare.
3. L'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove viene pubblicato con i preavvisi di cui alla normativa vigente nel bando di selezione oppure sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito www.unito.it.
Tale pubblicità ha valore di notifica.
4. Il candidato che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere le prove di esame sarà automaticamente considerato rinunciatario alla procedura selettiva.
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data di prima convocazione.
6. Con riferimento all'art. 18, comma 1 lettere b) e c), della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii., sono esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o Centro proponente, con il Rettore, con il Direttore generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 **Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate esclusivamente con le modalità indicate in ciascun bando di concorso, le quali potranno prevedere l'utilizzo di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

specifiche procedure informatiche.

2. I bandi di selezione potranno prevedere un contributo spese, istituito allo scopo di sostenere gli oneri derivanti dalla procedura selettiva, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo apposito tariffario

Art. 8

Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione alle selezioni, fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole e università (istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti):

- **tecnologo di primo livello**

- ✓ laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita ai sensi dei predetti decreti e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno annuale e/o da titoli post-universitari comunque specificati nel bando di concorso;

- **tecnologo di secondo livello:**

- ✓ laurea triennale (L) conseguita secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M.270/2004
- ✓ laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti.

In ogni caso, oltre a quelli richiesti in linea generale per l'accesso alla categoria, potranno essere indicati nel bando requisiti specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa

Art. 9

Selezione per esami per tecnologi di primo livello

1. Le prove saranno volte a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame, il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il grado di conoscenza dei più diffusi *software* applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera, secondo quanto stabilito dal bando di selezione.
2. Gli esami consistono in una prova scritta teorico-pratico ed una prova orale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

3. Con riferimento a specifiche professionalità richieste dal bando la prova scritta o la prova orale potranno essere in lingua inglese o altra lingua definita dal bando.
4. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 60 punti così suddivisi:
 - a. 30 punti per la prova scritta;
 - b. 30 punti per la prova orale.
5. Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.
6. La votazione complessiva è data dal voto conseguito nella prova e della valutazione conseguita nella prova orale.
7. I risultati delle valutazioni delle prove saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Art. 10

Selezione per titoli e esami per tecnologi di secondo livello

1. Le prove saranno volte a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame, il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il grado di conoscenza dei più diffusi *software* applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera, secondo quanto stabilito dal bando di selezione.
2. Gli esami consistono in una prova scritta teorico-pratico ed una prova orale.
3. Con riferimento a specifiche professionalità richieste dal bando la prova scritta o la prova orale potranno essere in lingua inglese o altra lingua definita dal bando.
4. Il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificata nel bando di selezione.
5. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 90 punti così suddivisi:
 - a. 30 punti per i titoli come specificato al successivo art.11;
 - b. 30 punti per la prova scritta a contenuto teorico-pratico;
 - c. 30 punti per la prova orale.
6. Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.
7. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati dei candidati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

8. La votazione complessiva è data dal voto conseguito nella valutazione dei titoli, dal voto conseguito conseguiti nella prova scritta e della valutazione conseguita nella prova orale.

Art. 11

Titoli valutabili

1. Per le selezioni di tecnologo di secondo livello il bando di concorso prevede le seguenti categorie di titoli da valutare sino ad un massimo di 30 punti, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso:
 - **titoli di studio e formativi massimo 12 punti:**
 - a) titoli di studio quali laurea magistrale, diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento universitario, se non richiesti dal bando come requisito per l'accesso e utilizzato a tal fine dal candidato;
 - b) attestazioni di attività formative con valutazione finale rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati).
 - **titoli professionali massimo 12 punti:**
 - a) esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali/collaborazioni/attività imprenditoriali svolte in proprio, di pertinenza del posto messo a concorso.
 - **titoli di qualificazione tecnica o specialistica massimo 6 punti:**
 - a) pubblicazioni scientifiche: articoli pubblicati su riviste scientifiche, comunicazioni pubblicate in atti di congressi, libri o contributi a libri, brevetti;
 - b) partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, a corsi e a seminari.
2. Il risultato della valutazione dei titoli è pubblicato nella sede di svolgimento della prova scritta prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 12

Preselezione

1. Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, sarà possibile introdurre una prova preselettiva.
2. I contenuti delle prove preselettive dovranno essere coerenti con il profilo del posto messo a concorso.
3. La preselezione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e affidata anche a soggetti esterni specializzati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

4. Il numero dei candidati che, secondo l'ordine di graduatoria, sono ammessi alla fase successiva della procedura è determinato al fine di garantire una congrua selezione.
5. La valutazione conseguita nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 13

Commissione giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del Dirigente a cui compete la materia del reclutamento.
2. Le Commissioni sono composte da tecnici, dotati di conoscenze teoriche e competenze pratiche, esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti e personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Torino o estranei all'Ateneo.
3. I componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono rivestire una categoria almeno pari a quella da selezionare.
4. L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso, conciliando tali criteri con una logica di rotazione degli incarichi. Per quanto riguarda la funzione di segretario di Commissione l'incarico verrà attribuito a personale tecnico-amministrativo appartenente all'Università degli Studi di Torino o estranei all'Ateneo seguendo criteri di rotazione.
5. Salva motivata impossibilità, in seno alle commissioni, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
6. Non possono far parte delle commissioni:
 - ai sensi dell'art 35 D.Lgs n.165/2001, i componenti degli organi di governo dell'Università degli Studi di Torino, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs n. 165/2001, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del libro Secondo del Codice penale;
 - coloro i quali si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
 - coloro che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

incompatibili la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

7. Alle Commissioni possono essere aggregati membri esperti ai fini dell'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere.

Art. 14

Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. La graduatoria finale di merito è approvata con determina del Direttore Generale, previa verifica degli atti concorsuali da parte dell'Ufficio competente, e pubblicata sul sito web dell'Ateneo. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale o nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale
2. In caso di parità di merito nella somma del punteggio conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli, la scelta del vincitore è determinata dai titoli di preferenza e precedenza previsti dall'art. 5 comma 4 e 5 del DPR 487/94 ss. mm.ii.
3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale sul sito web dell'Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15

Stipula del contratto

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipulano con l'Ateneo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il tecnologo è sottoscritto dal Direttore Generale e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - La data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - L'ambito di attività;
 - Il trattamento economico di cui al vigente CCNL del Comparto di afferenza del personale amministrativo e tecnico dell'Università;
 - La struttura di afferenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

Art. 16

Trattamento economico

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere in tredici mensilità, spettante ai titolari dei contratti, è parametrato, in base ai requisiti richiesti: per il tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria EP economica EP3, (comprensivo della retribuzione minima di posizione); per il tecnologo di secondo livello al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università, ed è così composto:
 - quota base, erogata a cadenza mensile per tredici mensilità;
 - eventuale quota premiale fino a un massimo del 15% del trattamento economico complessivo; l'importo sarà erogato sulla base della valutazione effettuata annualmente dal Responsabile del Progetto e della Struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti.
2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante al tecnologo sia fondamentale che accessorio e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

Art. 17

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata automaticamente dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista dal codice civile, dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n.165/2001 e alla legge n. 240/2010, nonché al D.P.R. n.487/1994 e s.m.i.
2. Nel periodo di misure straordinarie correlate al contenimento dell'emergenza sanitaria COVID 19 secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le misure organizzative di Ateneo verrà applicato, per quanto compatibile, il "*Regolamento per le modalità di svolgimento dei colloqui/prove orali delle procedure selettive per personale tecnico-amministrativo nel periodo dell'emergenza COVID-19*" emanato con D.R. n. 1633 del 12.5.2020.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Programmazione Organico e Reclutamento

3. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale di questa Università.

IL RETTORE

(Prof. Stefano GEUNA)

*Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

Visto digitale:

Per Maria Schiavone

Direttrice Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Manuela Deutsch

Responsabile Area Programmazione Organico e Reclutamento